

**LA LEGISLAZIONE ITALIANA
IN DIFESA
DELLA PUBBLICA MORALITA'**

PRESIDENZA GENERALE
DELL'AZIONE CATTOLICA
ITALIANA

M.-IV.

247

BIBLIOTECA

A cura della Presidenza Generale dell'Azione Cattolica
Italiana (Segretariato Centrale per la Moralità - Roma)

L. 200

M. A. E. Sec.

PRESIDENZA GENERALE
dell' A. C. I.
M-IV
247
BIBLIOTECA

(

4884

PRO MANOSCRIPTO

Una mancata o imperfetta conoscenza della legislazione in difesa della pubblica moralità trattiene sovente dall'intervenire chi, disgustato dalle manifestazioni del malcostume, volentieri si adoprerebbe per reprimerle. Oppure avviene che errati od inopportuni interventi restano senza effetto o suscitano addirittura reazioni controproducenti.

Questi modesti appunti intendono offrire una visione — se non completa, almeno sufficiente — delle leggi italiane alle quali può far ricorso chiunque sente il bisogno ed il dovere di offrire alle pubbliche Autorità la propria collaborazione per la difesa dell'inesestimabile bene sociale della dignità del costume.

IL SEGRETARIATO CENTRALE
PER LA MORALITA'



PRESSE

I. - Chi si interessa della pubblica moralità promuove il bene e impedisce il male: promuove il bene incrementando la conoscenza della legge morale e la sensibilità morale; impedisce il male, reprimendone le manifestazioni che mentre sono espressione di un deplorabile disordine in atto, sono insieme pericolosi focolai di disordini ulteriori.

Si avverta tuttavia che, se ciò è necessario e doveroso per difendersi dal contagio e per difendere coloro che dall'immoralità potrebbero essere contagiati, abbiamo anche l'obbligo stretto di non mancare di carità verso i responsabili del disordine morale. Ne segue che, quando è possibile far recedere dal male con un paziente lavoro di persuasione, non ricorremo alla repressione, che ci rende nemici coloro, che sono e dobbiamo considerare « fratelli », tanto più infelici e, quindi, tanto più bisognosi di amore quanto più hanno errato.

II. - Un criterio elementare di prudenza suggerisce di porzionare i mezzi al fine. Là ove basta un intervento confidenziale e fraterno a togliere un disordine, non è il caso di ricorrere ad una denuncia all'Autorità Giudiziaria; se la segnalazione fatta a titolo di collaborazione ad un Commissario di P.S. è sufficiente, non ci rivolgeremo al Questore, né, tanto meno al Ministro dell'Interno.

In linea di massima il ricorso alle superiori Autorità non è da usare se non dopo essere ricorsi invano ai subalterni; diversamente questi, ritenuti dai Superiori colpevoli quanto meno di poco zelo nell'espletamento dei loro compiti, vedranno in noi dei nemici, anziché dei collaboratori.

III. - Non subordinare il tentativo per rimuovere gli scandali alla certezza del risultato. Il nostro dovere non è quello di ottenere un risultato positivo, bensì quello di operare con ogni zelo ed umana accortezza perché il risultato sia umanamente possibile. D'altra parte, spesso gli insuccessi sono tali solo in apparenza. A ben considerare, in prosieguo di tempo, tali insuccessi si rivelano veri e propri « presupposti » di successivi risultati positivi; in altri termini, certe vittorie sono conseguenze di sconfitte soltanto apparenti.

IV. - E' assurdo l'atteggiamento di chi si limita a recriminare, ad elencare gli innumerevoli aspetti del malcostume, a convincere i già convinti che gli scandali sono molti e gravi, e resta, praticamente, in attesa che le cose migliorino per merito... degli altri. « Gli altri » dei quali si invoca, anzi si esige a gran voce l'intervento, sono ordinariamente le Autorità Civili: Governo, Parlamento, Magistratura, Pubblica Sicurezza, ecc. A parte che spesso non si tien conto della specifica competenza dei vari organi, né, tanto meno, dei limiti imposti nello Stato, com'è modernamente strutturato, alla loro azione, ci si dimentica che non basta che siano buoni i Pubblici Poteri e buone le leggi, se il cittadino resta a guardare ed a criticare e non si adopera perché i Pubblici Poteri abbiano la solidarietà della pubblica opinione e perché le leggi trovino pronta ed adeguata applicazione. Il buon costume è un bene « sociale » e « tutti » sono interessati alla sua difesa.

V. - Spesso si crede di dare un efficace contributo alla difesa della moralità con denunce « generiche » scritte od orali, che colpiscono tutti i disordini morali in tutti i settori, ma praticamente non colpiscono nulla.

Se queste denunce, specialmente se pubbliche e solenni, non sono inutili, in quanto possono orientare la pubblica opinione e scuotere gli apatici, sono però le denunce documentate, che precisano fatti, oggetti, luoghi, date, persone,

che rendono possibile, caso per caso, l'intervento dell'Autorità, che deve eliminare il disordine e colpire i responsabili.

VI. - Le leggi italiane non consentono la prevenzione o la repressione di tutto ciò che è condannato dalla legge morale (e nessun codice umano lo potrebbe fare), tuttavia sono atte, potenzialmente, a reprimere le « pubbliche » violazioni, anche le meno gravi, della stessa legge morale.

Non sono, infatti, le leggi che mancano, ma talora ne è difettosa l'interpretazione ed, ancora più frequentemente, se ne trascura l'applicazione.

Donde la necessità che chiunque sente il dovere di collaborare con i pubblici poteri alla difesa del buon costume, abbia una sufficiente conoscenza delle norme di legge che lo tutelano.

VII. - La forma di collaborazione più efficace (fermo restando quanto è detto alla premessa II) è la « denuncia » all'Autorità Giudiziaria.

Oggetto di denuncia può essere qualsiasi reato « perseguibile d'ufficio », come sono tutti quelli contro la pubblica moralità e contro il sentimento religioso.

La denuncia può essere fatta da qualunque persona, a norma dell'art. 7 Codice di Proc. Penale, che detta: « Ogni persona, anche diversa dall'offeso, che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, può farne denuncia al Procuratore della Repubblica, al pretore o ad un ufficiale di polizia giudiziaria ».

La denuncia di un reato non importa in alcun caso responsabilità penale per chi la sporge: nemmeno nel caso in cui il Procuratore della Repubblica, o il Pretore, non giudichi incriminabile il fatto e lo stampato denunciato, ovvero il Magistrato assolva poi da ogni imputazione, nella celebrazione del processo, il denunciato. Contro il denunciante, quindi, non si potrà mai, pel fatto della denuncia, iniziare procedimento penale; né egli potrà essere condannato al pagamento di spese od altro. Questo potrebbe accadere solo nel caso che il de-

nunciante incolpasse taluno sapendolo innocente, commettesse, cioè, il reato di « calunnia ».

La denuncia s'indirizzerà al Procuratore della Repubblica se è sporta in una città ove risiede il Tribunale; in caso diverso al Pretore. In mancanza di entrambi a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Secondo l'art. 221 cod. proc. pen., modificato dalla Legge 18 giugno 1955, n. 517, e in rapporto all'art. 2 T.U. 31 agosto 1907, n. 690, sono ufficiali di polizia giudiziaria i commissari ed i commissari aggiunti di pubblica sicurezza; gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei Carabinieri, degli Agenti di P.S. e della Guardia di Finanza; i graduati del Corpo degli Agenti di custodia; il sindaco nei comuni ove non è alcuno dei predetti ufficiali di polizia giudiziaria.

Sono agenti di polizia giudiziaria i carabinieri, gli agenti di pubblica sicurezza, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie delle province e dei comuni.

Sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati.

Per la forma della denuncia non vi sono norme tassative; ci si può regolare, in quanto è possibile, su quanto è detto del « rapporto » che devono presentare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria all'ultimo comma dell'art. 2 del C.P.P.: « Il rapporto espone succintamente il fatto con tutte le circostanze che possono interessare il procedimento penale; dà notizia di tutti gli elementi di prova raccolti e, quando è possibile, contiene le generalità di chi è indicato come reo, della persona offesa dal reato e dei testimoni, o quant'altro valga alla loro identificazione ».

NORME FONDAMENTALI IN DIFESA DELLA PUBBLICA MORALITA'

Le norme fondamentali, che riguardano la tutela del buon costume sono contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 527, 528, 529, 725 e 726 del codice penale.

Offese al pudore

Art. 527: « Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

« Se il fatto avviene per colpa, la pena è della multa da lire 12.000 a lire 120.000 ».

(Si ha l'ipotesi di « colpa », quando l'evento non è voluto dall'agente, ma si verifica per negligenza o imprudenza o simili cause; così rientrerebbe nell'ipotesi di atto osceno colposo il caso di chi mostrasse nudità invereconde non volutamente, ma per una delle cause suddette).

Art. 528: « Chiunque allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire quarantamila.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Tale pena si applica inoltre a chi:

1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dall'Autorità ».

Art. 529: « Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto ».

L'interpretazione della definizione dell'« osceno » data spesso dalla Magistratura è quella detta « storico-statistica », che si basa sopra la ricerca di una media aritmetica del senso morale. Ricerca estremamente difficile e per l'ampiezza che dovrebbe avere e perché chi ha una notevole sensibilità morale sente una istintiva ripugnanza ad esprimere la propria reazione all'« osceno » e, d'altronde, non ama di essere coinvolto, anche solo come testimonia, in una azione penale del genere.

In luogo di questa interpretazione « quantitativa », sembra degna della più attenta considerazione e preferibile quella « qualitativa », proposta in dottrina dal prof. Venditti in « La tutela penale del pudore e della pubblica decenza » (Giuffrè, Editore, Milano 1963). Secondo l'insigne autore il comune sentimento « non è il sentimento medio della collettività, ma il sentimento dell'uomo medio, cioè dell'uomo normale, il quale ha vivo e profondo il senso di riserbo e di ombratilità per tutto ciò che tocca la sfera privatissima delle cose del sesso ».

Offesa alla decenza

Art. 725: « Chiunque espone alla pubblica vista, o in luogo pubblico, o aperto al pubblico offra in vendita o distribuisca, scritti, disegni o qualsiasi oggetto figurato, che offende la pubblica decenza, è punito con l'ammenda da lire 4.000 a 400.000 ».

Art. 726: « Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire 4.000 a lire 80.000.

Soggiace all'ammenda fino a lire 20.000, chi in luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza ».

Agli effetti dell'applicazione delle suddette norme si avverta che:

a) *La Magistratura chiamata a giudicare circa la liceità « penale » o meno di un atto o di un oggetto che si ritiene moralmente condannabile, si pone il quesito se tale atto od oggetto « offenda il pudore » secondo il comune sentimento e lo condanna, quindi, se esso risulti non accettato dal senso morale medio del popolo. Nell'ipotesi di offesa non al pudore (artt. 527 e 528), ma alla decenza (artt. 725 e 276) il criterio non è definito dal Codice, ma è praticamente lo stesso ed il Magistrato ne condanna l'autore se giudica l'atto o l'oggetto offensivo del comune senso di decenza.*

L'obbligo sancito dalla legge penale di riferirsi al « comune sentimento del pudore o della decenza » suggeriva a Pio XII il monito rivolto ai Parroci e Quaresimalisti di Roma il 5 marzo 1957: « ... occorre che ... i cattolici ... difendano da sé i diritti della religione e del buon costume, e, in unione con le altre oneste persone di ogni tendenza, ma pensose della moralità del popolo, sollevino una energica protesta della pubblica opinione, la cui reazione, mostrando quale è vera-

mente " il comune sentimento ", imponga alla Autorità competenti di addivenire ai necessari provvedimenti... ».

b) *Il criterio di distinzione tra i concetti di « pudore » e « decenza » può ricavarsi, in particolare, dalla seguente massima tratta dalla sentenza della Cass. Sez. III del 2 febbraio 1953. In questa si precisa quanto segue: « Il criterio di distinzione tra i delitti di cui agli artt. 527 e 528 c.p. da un lato, e le contravvenzioni di cui agli artt. 725 e 726 dall'altro, è dato dalla diversa obiettività giuridica di codeste figure di reato; mentre infatti i predetti delitti offendono il pudore, cioè il comune sentimento di una propria dignità personale nei rapporti sessuali, le contravvenzioni sopra menzionate si pongono in contrasto con quel complesso di norme morali, le quali vietano che si faccia o rappresenti in pubblico quanto è ritenuto sconveniente secondo il comune modo di pensare in un determinato momento storico ».*

c) *E' luogo pubblico quello ove chiunque può recarsi senza limitazioni (es.: vie, piazze);*

luogo aperto al pubblico è quello in cui tutti possono entrare, sia pure con limitazione (es.: chiese, teatri, negozi, esercizi pubblici, ferrovie);

luogo esposto al pubblico è quello il quale permette che ciò che avviene nell'interno di esso, sia veduto da chi si trova all'esterno (es.: carrozze, automobili, cortili, balconi, interno della casa stessa, ma con le finestre aperte).

* * *

N. B. - Le « norme fondamentali » degli artt. 527, 528, 529, 725 e 726 del Codice Penale interessano parecchie delle voci, che seguono, cioè dei settori della pubblica moralità.

SETTORI CHE INTERESSANO LA PUBBLICA MORALITA' E RELATIVE NORME DI LEGGE

ABBIGLIAMENTO

Non esistono particolari disposizioni di legge, che esplicitamente disciplinino l'abbigliamento maschile o femminile.

Ma sono sicuramente riferibili all'abbigliamento, quando è scorretto, l'art. 726 c.p. e, nei casi più gravi, l'art. 527, di cui sopra.

ALCOOLISMO

E' proibito dall'art. 688 c.p.: « Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattromila a ottantamila. La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità personale.

« La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale ».

In ordine alla repressione dell'alcoolismo si tengano presenti anche le seguenti norme:

Art. 689 c.p.: « L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche ad un minore degli anni sedici o a persona che appaia affetta da ma-

lattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.

Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dell'esercizio ».

Art. 690 c.p.: « Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire dodicimila a lire centoventimila.

Art. 691 c.p.: « Chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il colpevole sia un esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio ».

Altre disposizioni contenute nella Legge di P.S. prescrivono:

l'obbligo della licenza del questore per l'esercizio di locali — anche circoli privati — di vendita di vino, birra o qualsiasi bevanda alcolica;

il divieto della vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

il divieto di adibire minori di anni 18 (che non siano moglie o parenti o affini non oltre il III grado del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico) alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche;

e l'obbligo di osservare un orario di apertura e di chiusura.

ATTO OSCENO

Vedi « NORME FONDAMENTALI » pag. 9.

BAGNI E CURE ELIOTERAPICHE

I bagni e le cure elioterapiche, a chi difetta di sensibilità morale e non rispetta né se stesso, né gli altri, possono offrire occasione a delinquere. Non è da escludere neppure l'ipotesi più grave dell'oltraggio al pudore (nel caso di chi si aggirasse completamente sprovvisto di indumenti o di chi esibisse nudità invereconde). Più facilmente potrà verificarsi l'offesa alla pubblica decenza (indumenti eccessivamente succinti). Nella prima ipotesi c'è la violazione dell'art. 527 c.p.; nella seconda dell'art. 726.

Vedere le NORME FONDAMENTALI a pag. 9.

La disciplina dei bagni pubblici e delle cure elioterapiche è contemplata anche dalle Circolari Ministeriali, che ordinariamente vengono diramate ai Prefetti all'inizio della stagione estiva, per reprimere possibili e, purtroppo, facili abusi.

Nell'ambito del Comune hanno forza di legge anche le norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, che talora disciplinano questa materia e le Ordinanze comunali che a tali norme si ispirano. Esse, oltre a richiamare il divieto, già contemplato dal Codice Penale, dell'uso di indumenti che offendono il pudore o la decenza, non di rado vietano l'uso del costume balneare fuori delle zone adibite ai bagni od alle cure elioterapiche, delimitandone i confini.

La contravvenzione alle Ordinanze disciplinatrici locali — sempre che la trasgressione non sia definita come reato più grave da una diversa disposizione di legge — può essere punita con l'ammenda prevista dalla legge comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 650 c.p.: « Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire ottantamila ».

BALLO

Il ballo, per sé, non è vietato dalle leggi penali. Però è da tener presente che possono verificarsi, in occasione o a causa dei balli, sia da parte dei proprietari o dei gestori delle sale, sia da parte dei frequentatori dei balli, reati comuni previsti dalla legge penale. Ad esempio: il delitto di atto osceno (art. 527 c.p.), la contravvenzione di atto contrario alla pubblica decenza (art. 726 c.p.).

Disposizioni di legge, che interessano in particolare questa materia, sono: il disposto generale contenuto nella Legge di P.S. all'art. 70: « Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici (il ballo è evidentemente un "trattenimento pubblico"), che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali ».

Le disposizioni relative all'obbligo della licenza:

Art. 68 legge di P.S.: « Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione ».

Art. 666 c.p.: « Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con l'ammenda da lire quattromila a duecentomila.

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la pena è dell'arresto fino a un mese ».

Si avverta che l'Autorità, che concede la licenza, può darla con certe prescrizioni (a norma dell'art. 9 legge di P.S.), che devono essere osservate, pena la sospensione o addirittura la revoca della licenza, se non sono previste sanzioni più gravi.

Ordinariamente le licenze per balli contengono la prescrizione del divieto di ingresso dei minori di una certa età e dell'osservanza di certi limiti di orario.

I fanciulli minori di 16 anni non possono essere comunque impiegati in sale di trattenimenti danzanti (art. 138 Regol. di P.S.).

Vedere alla voce POLIZIA FEMMINILE pag. 39.

BESTEMMIA

E' punita dall'art. 724 c.p., che dice:

« Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l'ammenda da lire quattromila a centoventimila ».

« Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso: 1) col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda; 2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone (anche soltanto due); 3) in una riunione che per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata » (art. 266 c.p. comma IV).

Allorché sussista il dolo, la bestemmia può tradursi in un vero e proprio delitto, e precisamente nel vilipendio della religione dello Stato (art. 402 c.p.) o nel turbamento di funzioni religiose (art. 405 c.p.) o in un'offesa al culto mediante vilipendio di cose (art. 404 c.p.)

Vedere alla voce VILIPENDIO pag. 67.

CINEMATOGRAFO

La materia è disciplinata dalla Legge 21 aprile 1962, n. 161, della quale riportiamo le parti, che interessano la tutela morale del cinematografo:

Il « nulla osta »

Art. 1: « La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali... sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il nulla osta è rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere conforme, previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge ».

Commissioni di revisione

Art. 2: « La Commissione di primo grado... delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro. ... Ciascuna sezione si compone di:

a) un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio Superiore della magistratura;

b) un professore universitario di ruolo o libero docente di materie giuridiche;

c) un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle università o istituti equiparati, o un insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali;

d) un professore di ruolo o libero docente di psicologia nelle università o istituti equiparati;

e) tre membri scelti rispettivamente da terne designate dalle associazioni di categoria dei registi, dei rappresentanti dell'industria cinematografica e dei giornalisti cinematografici...

I componenti della Commissione sono nominati con de-

creto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.

Le funzioni di presidente sono demandate al magistrato »...

Art. 3: « La Commissione di secondo grado è composta di due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate di volta in volta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

La Commissione è presieduta dal Magistrato che eserciti funzioni più elevate od, a parità di funzioni, dal più anziano delle due sezioni »...

Art. 4: « Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente ».

Film vietati ai minori

Art. 5: « Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengano proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi. Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

E' VIETATO ABBINARE AL FILM, ALLA CUI PROIEZIONE POSSONO ASSISTERE I MINORI, SPETTACOLI DI QUALSIASI GENERE O RAPPRESENTAZIONI DI FUTURE PROGRAMMAZIONI, DAI QUALI I MINORI SIANO ESCLUSI ».

Parere della Commissione di I grado

Art. 6: « La Commissione di primo grado dà parere contrario, specificandone i motivi, alla proiezione in pubblico, esclusivamente ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume.

Il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma s'intende fatto ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione.

Il parere della Commissione è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato per iscritto all'interessato.

Qualora siano trascorsi 20 giorni dal deposito del film, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso ».

Parere della Commissione di II grado

Art. 7: « L'interessato, entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di nulla osta o di non ammissione dei minori, può ricorrere alla Commissione di II grado.

La Commissione di II grado pronuncia il proprio parere entro venti giorni dalla presentazione del ricorso.

Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione. In caso di silenzio, si applica l'ultimo comma dell'art. 6.

Competenza a conoscere dei reati

Art. 14: « La cognizione dei reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale appartiene al Tribunale salvo che non sia competente la Corte d'Assise. Competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali è il giudice del luogo ove è avvenuta la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione dell'opera teatrale ».

Sanzioni e sequestri

Art. 15: « Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11 (*ammissione dei minori agli spettacoli teatrali*), 12 (*rivista o commedia musicale*) e 13 (*diffusione per radio o per televisione*) è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'art. 668 del Codice penale (*rappresentazione di opere abusive, cioè preventivamente non comunicate all'Autorità*) o dal precedente comma, l'Autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527 (*offesa del pudore*) e 726 (*offesa della pubblica decenza*) del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.

L'autorità di pubblica sicurezza quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'art. 668 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla

revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdire la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali soggetta a nulla osta ».

Si tengano anche presenti i seguenti articoli del « Regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029:

Art. 9: « Debbono ritenersi in ogni caso vietate ai minori le opere cinematografiche e teatrali che, pur non costituendo offesa al buon costume ai sensi dell'art. 6 della legge:

contengano battute o gesti volgari;

indulghino a comportamenti amorali;

contengano scene erotiche o di violenza verso uomini o animali, o relative ad operazioni chirurgiche o a fenomeni ipnotici o medianici se rappresentate in forma particolarmente impressionante, o riguardanti l'uso di sostanze stupefacenti;

fomentino l'odio o la vendetta;

presentino crimini in forma tale da indurre all'imitazione od il suicidio in forma suggestiva.

Alla determinazione del diverso limite di età la Commissione provvede tenendo conto della gravità e della insistenza degli elementi indicati nel comma precedente ».

Art. 13: « Colui che ha ottenuto il nulla osta per la proiezione del film o la rappresentazione dell'opera teatrale ovvero il provvedimento di ammissione al lavoro teatrale dei minori degli anni 18 di cui all'art. 11 della legge, ha obbligo di assicurarsi che ogni esemplare, in tutte le sue parti, comunque ceduto per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia conforme a quello per il quale il nulla osta o il provvedimento fu concesso.

Resta salvo l'obbligo previsto dall'art. 135, primo com-

ma del Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 » (*l'obbligo che le condizioni imposte con i relativi nulla osta siano esattamente osservate*).

Art. 14: « Il nulla osta del film o dell'opera teatrale di cui all'art. 12 della legge ed il provvedimento di ammissione ai lavori teatrali dei minori degli anni 18 devono essere esibiti dagli interessati ad ogni richiesta delle persone preposte alla vigilanza ai sensi degli articoli 135, capoverso, 146 e 147 del regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Insieme al nulla osta dell'opera teatrale di cui all'art. 12 della legge (vedi la voce TEATRO) ed al provvedimento di ammissione ai lavori teatrali dei minori degli anni 18 deve essere esibito un esemplare del copione contrassegnato su ogni pagina con il timbro a secco del Ministero ».

Esportazione dei film

Art. 15: « Gli esemplari dei film destinati all'esportazione devono essere accompagnati dal modulo, di cui al modello allegato C al presente regolamento, da esibirsi a richiesta della dogana.

Colui che ha ottenuto il nulla osta per l'esportazione del film deve garantire che gli esemplari da esportare sono identici a quello approvato ai sensi dell'art. 1 della legge.

L'Amministrazione ha facoltà di apporre sigilli sugli involucri degli esemplari dei film destinati al controllo doganale. Dell'apposizione dei sigilli è fatta menzione nel modulo indicato nel primo comma ».

Altre disposizioni sono state emanate dalla Legge 4 novembre 1965 n. 1213, delle quali ricordiamo quelle, che hanno un particolare interesse ai fini della tutela morale della cinematografia.

Programmazione obbligatoria

Art. 5: « I lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, purché presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. SENZA PREGIUDIZIO DELLA LIBERTA' DI ESPRESSIONE, NON POSSONO ESSERE AMMESSI ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA I FILM CHE SFRUTTINO VOLGARMENTE TEMI SESSUALI AI FINI DI SPECULAZIONE COMMERCIALE.

L'accertamento di tali requisiti è demandato al Comitato di esperti di cui all'art. 46 (che fissa in nove il numero dei suoi componenti e ne specifica la qualifica) »...

Seguono le norme, a cui devono uniformarsi gli esercenti di sale cinematografiche per tradurre in pratica la programmazione obbligatoria (art. 5) e le norme relative agli « abbuoni » previsti come incentivi alla programmazione (art. 6) ed alla produzione nazionale (art. 7).

Spettacoli misti

Art. 32: « Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.

Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni ».

Circoli di cultura cinematografica

I Circoli di cultura cinematografica, per l'art. 44 della

Legge 4 novembre 1965, n. 1213, devono, tra l'altro, avere come soci persone di età non inferiore ai 16 anni.

Possono proiettare, oltre che tutti i film destinati al normale circuito commerciale, anche pellicole per le quali non sia stato richiesto il nulla osta di circolazione.

Si avverta che il divieto di accesso per i minori degli anni 18 dovrà però essere rispettato, oltre che nel caso si proiettino film aventi tale divieto, anche in quello in cui per la pellicola non sia stato richiesto il nulla osta.

Incriminatione di pellicole cinematografiche

Come è detto all'art. 6 (sopra riportato) della Legge 21 aprile 1962, n. 161, « il parere della Commissione è vincolante per l'Amministrazione ».

Però il « nulla osta » amministrativo non toglie ad alcuno, che ravvisi in una pellicola gli estremi del reato (per es.: di oltraggio al pudore o di offesa alla pubblica decenza), la facoltà di farne regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria, che è la sola competente a giudicare se vi sia o no offesa della legge.

L'eventuale sequestro di una pellicola ordinato da un Procuratore della Repubblica ne sospende « ipso facto » la programmazione e dà corso all'azione giudiziaria nei confronti dei responsabili.

Il Tribunale competente — secondo la disposizione dell'art. 14 della Legge n. 161 del 1962 — è quello nella cui giurisdizione è compresa la località, nella quale è avvenuta la prima proiezione della pellicola incriminata.

Vedere alla voce POLIZIA FEMMINILE pag. 39.

